



**CONVENZIONE RELATIVA ALLA  
COSTITUZIONE DELL'AGENZIA D'AMBITO DI BOLOGNA  
PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
E DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

BOLOGNA, 14 GENNAIO 2002

**ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE**

1. Nel rispetto dei criteri e delle modalità dettate dalla legge regionale 6 settembre 1999, n. 25, con la presente convenzione gli Enti locali facenti parte dell'ambito territoriale n. 5 di Bologna, disciplinano l'esercizio unitario ed associato di tutte le funzioni amministrative di organizzazione, regolazione e vigilanza relative al servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare, la cooperazione è tesa ad assicurare:

- a) un'identificabile ed unitaria responsabilità nell'azione di programmazione e di realizzazione degli interventi;
- b) il superamento della frammentazione esistente nell'organizzazione e nella conduzione dei servizi, consentendo il raggiungimento di dimensioni gestionali dei servizi sufficientemente ampie ed idonee all'industrializzazione;
- e) la separazione tra funzioni amministrative e gestione imprenditoriale dei servizi;
- d) il miglioramento, la qualificazione e la razionalizzazione dei servizi secondo livelli e standards di qualità omogenei ed adeguati alle esigenze degli utenti;
- e) la gestione dei servizi negli ambiti territoriali secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- f) il raggiungimento di un sistema tariffario dei servizi uniforme ed equilibrato all'interno dell'ambito che oltre ad essere certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, consenta di armonizzare gli obiettivi economico/finanziari con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

3. L'agenzia, previa deliberazione assembleare in tal senso e alla condizione che gli oneri economici conseguenti gravino esclusivamente sugli Enti interessati, può assumere l'esercizio di funzioni amministrative attinenti alla programmazione, all'organizzazione e al controllo della gestione di altri servizi pubblici locali, senza necessità di procedere a modifiche della presente convenzione che non si rendano necessarie per una migliore definizione delle funzioni o degli aspetti organizzativi od economici.

**ART. 2 - COSTITUZIONE E SEDE DELL'AGENZIA D'AMBITO**

1. Con l'approvazione e la sottoscrizione della presente convenzione, gli Enti partecipanti costituiscono, ai sensi degli articoli 3 e seguenti della legge regionale n. 25/99, un'Agenzia di ambito per i servizi pubblici denominata "Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna", avente personalità giuridica di diritto pubblico, deputata all'attuazione delle finalità di cui all'art. 1 ed in particolare con lo scopo di pianificare, organizzare, vigilare e controllare la gestione dei servizi assegnati.

2. L'Agenzia ha sede legale in Bologna ed è dotata di autonoma struttura organizzativa.

### **ART. 3 - DURATA E MODIFICA**

1. La presente convenzione ha validità per tutto il tempo di vigenza delle disposizioni della L.R. 25/1999 in ordine all'Agenzia d'Ambito, opera con decorrenza dalla data di sottoscrizione da parte di tutti gli Enti locali partecipanti e può comunque essere sciolta per il venire meno dei fini per i quali è stata stipulata. La convenzione è altresì sciolta di diritto in caso di abrogazione della legge istitutiva. A tal fine il Presidente dell'Agenzia convoca una apposita assemblea degli Enti Locali associati per assumere le determinazioni conseguenti.
2. Nel caso di modificazione dell'ambito territoriale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n.25/99, ovvero di modificazioni ed integrazioni parziali della disciplina statale e regionale, la convenzione può essere modificata con la predisposizione di appositi atti aggiuntivi che saranno approvati e stipulati con le stesse modalità della presente.

### **ART. 4 - QUOTE DI PARTECIPAZIONE**

1. Secondo quanto stabilito dai commi 4 e 5 dell'art. 3 della legge regionale n. 25/99, le quote di partecipazione degli Enti locali all'Agenzia sono definite nei termini tutti di cui alla tabella allegata sub 1.
2. Le quote dei Comuni vengono aggiornate dall'Agenzia entro tre mesi dalla pubblicazione del censimento generale della popolazione.
3. Nel caso di svolgimento delle ulteriori funzioni di cui all'art. 1, comma 3, della presente convenzione, le quote sono stabilite con i medesimi criteri applicabili limitatamente ai Comuni che abbiano previsto la devoluzione delle funzioni medesime, ed alla Provincia.

### **ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'AGENZIA**

1. Gli Enti Locali partecipanti provvedono al finanziamento dell'Agenzia in ragione delle quote di partecipazione loro spettanti ai sensi dell'articolo precedente.
2. La quota a carico dell'Ente Locale associato è determinata in sede di bilancio preventivo, fatto salvo il calcolo del conguaglio in sede di assestamento di bilancio e di conto consuntivo dell'Agenzia.
3. Il versamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro il primo trimestre dell'anno di competenza, salvo diversa determinazione da parte dell'Assemblea. Alle quote versate in ritardo si applicano gli interessi legali.
4. L'Agenzia è impegnata a creare le condizioni affinché i costi di funzionamento a carico dei singoli Comuni possano essere addebitati nell'ambito della struttura tariffaria.

### **ART. 6 - FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI RICADENTI NELL'AMBITO TERRITORIALE**

1. Nel caso in cui nell'ambito territoriale sia istituita una forma associativa tra Enti locali, ex art. 23 L.R. 3/1999, alla quale pervengano le funzioni indicate dalla legge regionale n. 25/99, le quote di partecipazione e finanziamento ad essa spettanti sono stabilite ai sensi degli artt. 4 e 5 della presente convenzione.
2. La partecipazione agli Organi istituzionali dell'Agenzia è svolta attraverso il Presidente della forma associativa suddetta, in ragione della somma delle quote spettanti ai singoli Comuni facenti parte della forma associativa medesima.
3. In caso di assenza o impedimento il Presidente può delegare un amministratore facente parte della forma associativa di riferimento.

### **ART. 7 FUNZIONI DELL'AGENZIA D'AMBITO**

1. L'Agenzia assume la rappresentanza unitaria degli interessi degli Enti locali associati ed esercita tutte le funzioni relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio idrico integrato e di gestione dei rifiuti solidi urbani inerenti l'ambito territoriale di propria competenza, nonché dei servizi pubblici locali eventualmente assunti ai sensi del precedente art. 1 comma 3, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori anche per quanto attiene alla relativa instau-

razione, modifica e cessazione del rapporto medesimo e avendo altresì cura di definire, nell'ambito dei contratti di servizio da stipularsi con i soggetti gestori, l'ambito di interventi dei Comuni nella verifica e controllo dei servizi erogati a favore del proprio territorio.

2. Competono all'Agenzia le funzioni indicate dalla L.R. n.25/1999 e in particolare la predisposizione e approvazione dei piani d'ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ivi compresa la determinazione delle tariffe, ai sensi dell'art.12 e 17 della legge regionale 25/1999.

3. All'Agenzia spettano inoltre tutte le funzioni relative all'organizzazione ed all'espletamento della gestione dei servizi riconosciutigli dalla normativa nazionale o regionale vigente.

4. Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite dagli Enti Locali, l'Agenzia amministra i beni strumentali e funzionali all'esercizio dei servizi pubblici. A tal fine redige e mantiene aggiornato un inventario di tali beni dai quali risulti la proprietà del bene medesimo, eventuali dati di accatastamento e le loro variazioni, il valore attuale e l'aggiornamento del medesimo in ragione di incrementi, decrementi, svalutazioni ed ammortamenti effettuati da chi ne detiene il possesso. Gli Enti Locali partecipanti mettono a disposizione dell'Agenzia tutte le informazioni in loro possesso per quanto attiene ai beni di cui sono proprietari e che gestiscono direttamente o che siano stati dati in concessione o in proprietà ai gestori dei servizi. La ricognizione e la tenuta dell'inventario si estende a quei beni, ritenuti indispensabili all'erogazione del servizio che, all'atto della costituzione dell'Agenzia, siano in proprietà dei gestori dei servizi pubblici di competenza dell'Agenzia medesima. Nei contratti di servizio regolanti l'affidamento della gestione dei servizi si definiscono le modalità e i criteri per la messa in disponibilità dei beni ai gestori da parte dei proprietari.

5. L'Agenzia non può svolgere direttamente od indirettamente attività di gestione dei servizi, non può detenerne quote o partecipare alla costituzione di soggetti che abbiano per scopo la gestione o l'esercizio di servizi pubblici.

#### **ART. 8 - CRITERI OPERATIVI VALEVOLI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI**

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni l'Agenzia si attiene ai seguenti criteri:

- a) omogeneizzazione, estensione e miglioramento del livello del servizio per standard qualitativi, quantitativi, di efficienza e di affidabilità;
- b) rappresentazione dell'interesse degli utenti nella regolazione del sistema tariffario ricercando un equilibrio tra pressione tariffaria, qualità dei servizi e sostenibilità sociale;
- c) corrispondenza tra i piani d'ambito, le attività di gestione dei servizi pubblici e le indicazioni della pianificazione regionale e provinciale di settore;
- d) sviluppo di un'adeguata strategia finanziaria, tendente all'autonomia dell'ambito sul piano degli investimenti e dei costi di gestione del servizio;
- e) perseguimento di conoscenze e competenze utili all'effettiva regolazione dei servizi e ad un efficace controllo dei gestori;
- f) mantenimento di un ruolo significativo dei singoli Comuni nella verifica e controllo dei servizi erogati a favore del proprio territorio;
- g) diffusione di una cultura di rispetto dell'ambiente e di uso razionale delle risorse;
- h) armonizzazione degli obiettivi economico-finanziari dei soggetti gestori con gli obiettivi di carattere sociale, di tutela ambientale, di sviluppo economico e di uso razionale ed efficiente delle risorse espressi dalla comunità locale;
- i) garanzia di regolarità e continuità di servizi, nonché di uguale accessibilità ai servizi stessi.

2. Nella predisposizione dei programmi, oltre che negli altri casi previsti dalla legge regionale, l'Agenzia assicura la più ampia partecipazione e la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali e sindacali nelle forme all'uopo individuate dall'Assemblea.

#### **ART. 9 - TARIFFE**

1. Le tariffe per il servizio idrico integrato e per il servizio di gestione dei rifiuti urbani sono de-

terminate, al fine di assicurare la copertura dei costi e la remunerazione del capitale in coerenza con la previsione delle leggi vigenti.

2. Al fine di salvaguardare esigenze sociali, di riequilibrio territoriale, di perequazione degli investimenti già effettuati e per perseguire il risparmio ed il razionale utilizzo delle risorse, l'Agenzia può articolare le tariffe per fasce territoriali, per tipologie di utenza, per fasce progressive di consumo, secondo i criteri individuati dalle leggi, nonché sulla base di ulteriori criteri definiti dall'Assemblea nel rispetto delle leggi medesime.

#### **ART. 10 TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI DAI COMUNI ALLE AGENZIE E PROFILI SUCCESSORI**

1. I Comuni partecipanti provvedono con propri atti alla ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti al momento della stipulazione della convenzione, dandone tempestiva comunicazione all'Agenzia entro 4 ( quattro) mesi. Qualora prima del subentro dell'Agenzia si rendesse necessaria, da parte dei Comuni, l'assunzione di atti modificativi, questi dovranno essere tempestivamente comunicati. L'Agenzia effettua il necessario coordinamento degli Enti locali associati al fine di assicurare la massima uniformità di impostazione e di contenuto degli atti.

2. I Comuni rimangono titolari dei rapporti giuridici ed economici connessi ai beni strumentali e funzionali all'esercizio dei servizi, sino al momento alla stipula delle convenzioni/contratti di servizio di prima attivazione previste all'art. 10, comma 3, e all'art 16, comma 1, della L.R. n. 25/99, le quali peraltro dovranno prevedere il mantenimento degli effetti economici a favore degli Enti locali proprietari.

3. L'Agenzia subentra agli Enti locali nell'esercizio delle funzioni amministrative a far data dalla deliberazione in tal senso dell'Assemblea dell'Agenzia medesima da assumersi entro 30 ( trenta ) giorni dall'avvenuto ricevimento dai Comuni di tutti gli elementi di cui al comma 1.

4. A decorrere dalla data di cui al precedente comma, gli Enti locali partecipanti alla forma di cooperazione non potranno più adottare atti che costituiscano, esercizio delle funzioni amministrative trasferite all'Agenzia ai sensi della L. R. 25/99.

5. L'Agenzia provvede a tutti gli eventuali affidamenti di servizi che si dovessero rendere necessari in caso di scadenza di concessione ovvero per interruzione della gestione diretta comunale.

6. Entro 4 ( quattro ) mesi dal subentro nelle funzioni amministrative dei Comuni partecipanti, l'Agenzia individua, ai sensi rispettivamente dell'art. 10 (attivazione servizio idrico integrato) ed art. 16 (prima attivazione del servizio di gestione dei rifiuti) della L.R. 25/99, le gestioni esistenti del servizio idrico per le quali può essere riconosciuta la salvaguardia di cui all'art.9 L. 36/94 e le gestioni del servizio di gestione dei rifiuti, articolato per sub ambiti, per le quali la salvaguardia è riconosciuta, in coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti e ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità deliberati dall'Assemblea. Conseguentemente procede, per le gestioni in economia e per quelle non salvaguardabili o non rispondenti ai detti criteri, a definire in quali casi debbano essere affidate ad uno dei gestori esistenti (e con quali modalità) o debbano essere affidate secondo un procedimento concorsuale, definendone tempi e modalità.

#### **ART. 11 - PATRIMONIO DELL'AGENZIA**

1. L'Agenzia è dotata di un proprio patrimonio costituito da beni acquisiti con propri mezzi.

2. All'Agenzia possono inoltre essere assegnati beni in uso, locazione o in comodato gratuito.

3. I beni dell'Agenzia sono iscritti presso i registri mobiliari e immobiliari.

4. Il patrimonio dell'Agenzia e' inoltre costituito da ogni diritto reale, di credito e sulle opere dell'ingegno derivante all'Agenzia in conseguenza dell'attività da essa svolta o di donazioni o lasciti.

#### **ART. 12 - DOTAZIONE ORGANICA DELL'AGENZIA**

1. L'Agenzia ha una propria dotazione organica, che viene definita dal Direttore sulla base delle previsioni di bilancio e degli obiettivi e indirizzi approvati dall'Assemblea.

2. L'organizzazione dell'Agenzia è improntata al principio generale per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi politici mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Per la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia si fa inoltre riferimento ai principi e

ai criteri stabiliti con legge 8 giugno 1990 n. 142 e con D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29.

**ART. 13 - REGOLAMENTI DELL'AGENZIA**

1. L'Agenzia si dota di regolamenti volti a disciplinare il proprio funzionamento e la propria organizzazione.

**ART. 14 - RAPPORTI CON IL COMITATO CONSULTIVO DEGLI UTENTI**

1. L'Agenzia assicura la partecipazione del Comitato consultivo degli utenti nella predisposizione dei programmi e nella determinazione delle tariffe oltre che negli altri casi previsti dalla legge regionale.

2. L'Assemblea dell'Agenzia può decidere in quali ulteriori casi assumere il parere del Comitato consultivo degli utenti.

**ART. 15 - ORGANI DELL'AGENZIA D'AMBITO**

1. Sono Organi dell'Agenzia d'ambito:

- a) il Presidente;
- b) l'Assemblea dei rappresentanti degli Enti locali;
- c) il Direttore;
- d) Il Collegio dei Revisori.

**ART. 16 - ASSEMBLEA DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ENTI LOCALI**

1. L'Assemblea è composta dal Presidente della Provincia e dai Sindaci degli Enti Locali Associati, con rappresentanza pari alla quota di partecipazione all'Agenzia fissata ai sensi dell'art. 4 della presente convenzione. Il Presidente della Provincia ed i Sindaci possono delegare, anche in via permanente, un membro degli esecutivi.

2. I rappresentanti degli Enti convenzionati restano tali fino alla loro sostituzione nella carica ricoperta nell'Amministrazione di appartenenza .

3. L'Assemblea prende atto del variare dei suoi membri in relazione alle mutazioni delle cariche presso gli enti locali senza necessità di formali atti di rinnovo.

4. Al verificarsi di variazioni alla quota di partecipazione dei singoli Enti locali, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti modifiche al valore del voto assegnato a ciascun rappresentante. Tali atti assembleari devono essere comunicati a tutti gli enti convenzionati.

**ART. 17 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione dei bilanci preventivi economici annuali e pluriennali e del conto consuntivo. Può altresì riunirsi su iniziativa del Presidente o a richiesta di 1/10 degli Enti convenzionati o dell'Ufficio di Presidenza o dal Collegio dei Revisori.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o, in caso di urgenza, mediante telegramma, fax o altri mezzi elettronici. L'avviso di prima e seconda convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e deve comunque pervenire agli Enti convenzionati almeno 15 giorni prima della data fissata per la seduta, termine che può essere ridotto sino a 48 ore nei casi di urgenza.

3. In mancanza delle suddette formalità l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono rappresentati tutti gli Enti convenzionati.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Agenzia e le sue votazioni avvengono in modo palese, salvo che si tratti di atti che implicano valutazioni o apprezzamenti di natura personale o rientranti nella normativa di cui alla L.675/1998.

5. Fatto salvo quanto previsto ai commi 7 e 8 e 9, l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Enti convenzionati che rappresentino il 51% delle quote di partecipazione; in seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dalle

quote di partecipazione degli enti intervenuti.

6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte con la maggioranza dei voti favorevolmente espressi dai presenti in base alle quote di partecipazione detenute.

7. Per l'adozione delle deliberazioni relative agli atti indicati all'art. 18 comma 1, lettere b, e, d, f, h, i, j, k, n, o, q è necessaria la maggioranza degli Enti locali partecipanti alla convenzione, determinata in relazione al loro numero e tale da costituire comunque la maggioranza delle quote di partecipazione.

8. Qualora l'Assemblea, convocata per l'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma 7 vada deserta o comunque non si raggiungano i quorum previsti, in seconda convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza delle quote presenti, quale che sia il numero dei presenti.

9. Per l'elezione del Presidente resta comunque necessaria, sia in prima che in seconda convocazione, l'assenso della maggioranza degli Enti partecipanti all'Agenzia indipendentemente dalle quote rappresentate.

10. Delle sedute dell'Assemblea è redatto sintetico processo verbale a cura di un dipendente dell'Agenzia. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal funzionario verbalizzante ed inviato agli Enti convenzionati.

11. Le deliberazioni dell'Assemblea vanno pubblicate all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi, trasmesse a tutti i Comuni interessati per via telematica e inserite nel sito web della Provincia.

#### **ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea delibera:

- a) l'elezione del Presidente scelto tra i suoi componenti;
- b) la nomina dell'Ufficio di Presidenza;
- c) la nomina del Collegio dei Revisori e la determinazione del relativo compenso;
- d) la nomina e l'eventuale revoca del Direttore e la determinazione del relativo trattamento economico;
- e) gli emolumenti dei Revisori e i rimborsi spese che competono al Presidente dell'Agenzia;
- f) l'approvazione del Bilancio Preventivo, della Relazione Programmatica nonché del Conto Consuntivo;
- g) l'assunzione delle deliberazioni di cui all'art. 10, comma 3 della presente convenzione;
- h) l'approvazione dei piani di ambito per l'organizzazione unitaria del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge regionale n. 25/99;
- i) le determinazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 10 e del comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 25/99;
- j) la struttura tariffaria;
- k) indirizzi e criteri per la definizione di rapporti contrattuali coi gestori;
- l) gli schemi di riferimento delle carte dei servizi pubblici cui si dovranno conformare i gestori nel predisporre le proprie carte;
- m) la costituzione del Comitato consultivo degli utenti;
- n) le condizioni e le modalità per l'assunzione in capo all'Agenzia di funzioni inerenti di eventuali ulteriori servizi pubblici con particolare attenzione alle condizioni organizzative;
- o) gli indirizzi idonei a realizzare le misure di concertazione con le altre Agenzie di ambito;
- p) la decisione in merito agli acquisti e alle alienazioni immobiliari e alle relative permute;
- q) adotta le determinazioni necessarie in caso di obbligatorio scioglimento dell'Agenzia.

2. L'Assemblea esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che sono ad essa conferite dalla legge o dalla presente convenzione.

#### **ART. 19 - IL PRESIDENTE**

1. Il Presidente dell'Agenzia è eletto dall'Assemblea al suo interno con la maggioranza di cui al comma 9 dell'art. 17, della presente convenzione.

2. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
- b) svolge attività propositiva nei confronti dell'Assemblea che provvede a convocare, definendone l'ordine del giorno con la collaborazione dell'Ufficio di Presidenza;
- c) presiede l'Assemblea e ne sottoscrive i relativi processi verbali;
- d) convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza;
- e) vigila sull'adempimento delle deliberazioni dell'Assemblea, nonché sul rispetto della convenzione istitutiva;
- f) stipula le convenzioni con le altre Agenzie d'Ambito;
- g) adotta tutti gli atti inerenti al rapporto di lavoro con il Direttore, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

3. Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione dell'Assemblea per il regolare espletamento delle funzioni dell'Agenzia e quando lo richiedano l'Ufficio di Presidenza, un decimo degli Enti convenzionati o il Collegio dei Revisori.

4. Il Presidente resta in carica per 5 (cinque) anni, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea.

5. In caso di assenza o impedimento il Presidente può farsi sostituire da un altro membro dell'Assemblea ovvero da un Assessore dell'Ente territoriale di appartenenza.

6. Qualora il Presidente cessi dalla carica elettiva presso l'Ente Locale, si procede a una nuova elezione.

7. Al Presidente spetta il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica nei termini indicati dall'Assemblea.

#### **ART. 20 – COMPOSIZIONE, NOMINA E DURATA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente dell'Agenzia e da n. 8 membri nominati dall'Assemblea fra i suoi componenti sulla base di indicazioni che tengano conto del criterio di rappresentanza territoriale, nei termini di seguito specificati: Il Presidente della Provincia, il Sindaco del Comune capoluogo, il Sindaco del Comune di Imola, come membri di diritto, e da altri cinque membri nominati dall'Assemblea nel proprio seno, in rappresentanza dei Comuni dell'area di Pianura, dei Comuni dell'area delle Comunità Montane nonché dell'area imolese. Il Presidente dell'Agenzia rappresenta anche il territorio o l'Ente di pertinenza. In caso di assenza o impedimento ciascun membro può farsi sostituire da un altro membro dell'Assemblea, ovvero da un Assessore dell'Ente Territoriale di appartenenza.

2. Le modalità di elezione dell'Ufficio di Presidenza sarà stabilita con deliberazione assembleare salvo quanto stabilito all'art. 29 per la prima nomina.

3. L'Ufficio di Presidenza dura in carica 5 (cinque) anni, salva diversa durata stabilita dall'Assemblea.

4. La cessazione dal mandato di rappresentanza ,previsto al comma 6 dell'articolo 19, comporta di diritto la decadenza da componente dell'Ufficio di Presidenza.

5. In caso di cessazione di uno o più dei componenti dell'Ufficio di Presidenza, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione, con le procedure previste ai commi 1 e 2, entro sessanta giorni dalla cessazione.

6. Le dimissioni dei singoli componenti sono presentate per iscritto, sono irrevocabili e decorrono dal momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo dell'Agenzia.

#### **ART. 21 - ATTRIBUZIONI DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA**

1. L'Ufficio di Presidenza svolge funzioni di supporto e di istruzione nei confronti del Presidente e dell'Assemblea. Esso non compie atti di amministrazione.

2. L'Ufficio di Presidenza:

- a) coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno dell'Assemblea;
- b) svolge l'esame istruttorio degli atti da sottoporsi all'Assemblea;
- c) svolge attività propositiva nei confronti dell'Assemblea;
- d) può chiedere al Presidente di convocare l'Assemblea ovvero i rappresentanti di gruppi di Co-

muni in merito a questioni o provvedimenti di interesse specifico.

3. L'Ufficio di Presidenza riferisce all'Assemblea sulla propria attività.

#### **ART. 22 - IL DIRETTORE**

1. Il Direttore dell'Agenzia è nominato dall'Assemblea tra soggetti dotati di competenza in materia di programmazione e organizzazione di servizi.

2. Il Direttore è assunto con un contratto a tempo determinato di diritto privato per un periodo non superiore a cinque anni. L'incarico è rinnovabile.

3. Al Direttore, che si avvale di un'apposita struttura tecnico-operativa posta alle sue dipendenze, spetta, nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e degli indirizzi fissati dall'Assemblea, l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. E' responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. In caso di vacanza temporanea o di assenza prolungata il Presidente affida temporaneamente le funzioni di Direttore a un Dirigente dell'Agenzia o, quando ciò non sia possibile, a un Dirigente degli Enti locali associati previo consenso dell'Ente interessato.

4. Il Direttore partecipa alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.

5. Al Direttore si applicano, in particolare per quanto riguarda le competenze, le norme del D.Lgs. 29/93, fissate per i Dirigenti della Pubblica Amministrazione e delle Autonomie locali.

#### **ART 23 - COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea secondo le disposizioni di leggi vigenti negli Enti Locali.

2. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni, può essere rieletto e non è revocabile se non per giusta causa.

3. L'incarico di Revisore non può essere esercitato da chi si trova nelle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme del Codice Civile.

#### **ART. 24 - COMPETENZE**

1. Il Collegio dei Revisori svolge di norma la sua attività presso la sede dell'Agenzia.

2. Il Collegio dei Revisori svolge le seguenti funzioni:

a) vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Agenzia. Nella relazione che esso è tenuto a redigere in sede di esame di rendiconto, deve attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione. Il revisore deve inoltre riscontrare almeno ogni trimestre, la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli dell'Agenzia riferendone le risultanze all'assemblea;

b) partecipa alle sedute dell'assemblea dedicate alla discussione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione e ogni volta che sia invitato dall'assemblea medesima;

c) esprime pareri, su richiesta dell'assemblea o del direttore, riferiti alle proposte relative al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione o su qualsiasi altra questione di natura economico-contabile ed economico-patrimoniale. Il Collegio dei Revisori deve esprimere i pareri entro 10 giorni dalla richiesta;

d) può in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo;

e) può chiedere al direttore notizie sull'andamento delle operazioni dell'Agenzia o su determinate questioni.

#### **ART. 25 - RAPPORTI DI CONSULTAZIONE E COLLABORAZIONE CON ALTRE AGENZIE**

1. L'Agenzia può stipulare, con deliberazione adottata dall'Assemblea, convenzioni, protocolli e accordi di programma con altre agenzie, finalizzati sia alla definizione di strategie comuni e sia a svolgere in modo integrato le funzioni affidate. La collaborazione potrà riguardare l'effettuazione di ricerche, studi e sperimentazioni comuni, la condivisione di risorse professionali, la sottoscri-

zione di impegni stabili di consultazione, nonché la condivisione di strutture gestionali al fine di contenere i costi di funzionamento dell'Agenzia.

2. Nell'ipotesi di sistemi idrici integrati autonomi, già esistenti in tenitori limitrofi di ambiti diversi a cui si applichi l'art. 14, comma 3, della L.R. 25/1999, allo scadere del periodo di salvaguardia, l'Agenzia concorderà con le Agenzie contermini interessate, l'affidamento del servizio mediante l'individuazione di criteri comuni per l'assegnazione del servizio nell'intero territorio.

3. Per la gestione dei servizi rifiuti l'Agenzia ricercherà modalità di collaborazione analoghe a quelle del comma precedente.

#### **ART. 26 - INFORMAZIONI AGLI ENTI LOCALI ASSOCIATI**

1. Al fine di consentire agli Enti Locali associati di partecipare in modo concreto e sostanziale all'attività dell'Agenzia agli stessi vengono inviati: la Relazione di Programma, il Bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo nonché i verbali sintetici delle sedute assembleari di cui all'art. 17, comma 10. La trasmissione può avvenire anche in forma elettronica.

2. L'Agenzia invia un rapporto annuale agli Enti locali convenzionati sul suo operato.

#### **ART. 27 - BILANCIO E CONTABILITÀ**

1. La gestione contabile dell'Agenzia si uniforma al principio del pareggio tra entrate e spese.

2. Per quanto attiene alla finanza e alla contabilità l'Agenzia è tenuta ad adottare la contabilità economica di cui al Decreto del Ministero del Tesoro 26 aprile 1995.

3. Oltre alle entrate derivanti dalle quote di finanziamento a carico degli Enti locali associati, l'Agenzia può conseguire altri introiti risultanti da prestazioni e attività connesse con le proprie funzioni istituzionali.

#### **ART. 28 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere fra due o più enti locali associati in merito all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione o comunque in merito ai rapporti associativi è rimesso al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri, di cui uno nominato da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, in accordo tra le parti. In mancanza di detto accordo il terzo sarà nominato dal Presidente del Tribunale.

2. Il Collegio decide irritualmente secondo equità e la pronuncia avrà effetto vincolante per le parti.

#### **ART. 29 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

1. Al fine di consentire l'immediata operatività dell'Agenzia, il Presidente della Provincia di Bologna convoca la prima seduta dell'Assemblea dell'Agenzia nella quale si dovrà procedere alle seguenti operazioni:

a) sottoscrizione della presente convenzione;

b) nomina del Presidente dell'Agenzia;

c) nomina dell'Ufficio di Presidenza;

d) nomina del Direttore;

e) nomina del Collegio dei Revisori;

f) approvazione di un bilancio provvisorio relativo all'esercizio 2000, da verificare a consuntivo e provvedere, sempre in via provvisoria, ad individuare le risorse umane, le dotazioni strumentali minime indispensabili per assicurare l'avvio dell'attività dell'Agenzia;

g) definizione dei termini e delle modalità di una prima quota di finanziamento da versare all'Agenzia.

2. Alla nomina dei membri non di diritto dell'Ufficio di Presidenza si procede per la prima volta tramite elezione da effettuarsi con voto di ciascun componente dell'Assemblea limitato a due nominativi. Si proclamano eletti coloro che rispetto alle diverse aree territoriali ( pianura, area Comunità Montane, area imolese) abbiano avuto più voti. Per decisione dell'Assemblea adottata ai sensi dell'art. 7, comma 7, può procedersi peraltro ad elezione in blocco su proposta del Presi-

dente.

3. Gli Enti Locali si danno reciprocamente atto e concordano che il trasferimento delle funzioni in materia di gestione dei rifiuti dai Comuni all'Agenzia potrà avvenire solo quando si sia perfezionata la trasformazione da tassa a tariffa a seguito dello slittamento del termine previsto dal D.Lgs. 22/97 quale prorogato dall'art. 33 della Legge Finanziaria 488/1999, fermo restando il necessario e immediato avvio dell'attività di ricognizione delle forme di organizzazione e gestione esistenti.

**ART. 30 - NORMA DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge vigenti per Comuni e Province, in quanto applicabili.